



FOGLIO D'ONERI

**INTEGRAZIONE TRA "GEO.WORK" E "UNIPASS" PER GLI ENTI
SAD. DITTA BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L.
(CIG Z243A4E96B - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO:
B41B20000600008)**

INDICE:

ART.	1	OBIETTIVI E OGGETTO DELLA FORNITURA
ART.	2	IMPORTO E OPZIONI
ART.	3	DURATA
ART.	4	MODALITA' DI ESECUZIONE
ART.	5	ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	6	COLLAUDO / VERIFICHE
ART.	7	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	8	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	9	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	10	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/ SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	11	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	12	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	13	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	14	RECESSO
ART.	15	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	16	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELLA FORNITURA

Alcuni enti SAD gestiscono diverse pratiche amministrative con l'applicativo "GEO.work" di Berenice International Group Srl ed hanno la necessità di garantire l'interoperabilità con il portale denominato "Unipass".

L'affidamento ha per oggetto l'implementazione di un'integrazione software finalizzata al collegamento fra le piattaforme "GEO.work" e "Unipass" al fine di evitare la reimputazione di dati ed ottimizzare le procedure di lavoro.

I comuni interessati aderiscono all'aggregazione nell'ambito del Programma Operativo POR FESR 2014-2020 "Agire per la cittadinanza digitale", Asse 2, Azione 2.2.3: "Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche ...".

L'intervento software deve corrispondere a quanto indicato nel presente foglio d'oneri;

ART. 2 - IMPORTO E OPZIONI

L'importo massimo del preventivo, soggetto a ribasso, ammonta ad Euro 11.000,00= IVA esclusa (di cui Euro 0,00 per oneri relativi ai rischi da interferenze).

ART. 3 - DURATA

Il contratto decorre presumibilmente dal 22.03.2023 e terminerà il 10.04.2023.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Si richiede l'implementazione di un'integrazione software tra la piattaforma "GEO.work" e il portale "Unipass", al fine di evitare la reimputazione di dati ed ottimizzare le procedure di lavoro.

In particolare "GEO.work", partendo da un'istanza presentata sul portale "UniPass", darà la possibilità di completare l'istanza e restituirla via Web Service.

Sono previsti le seguenti fasi:

- 1) Implementazione dei nuovi moduli software di interoperabilità;
- 2) Test preliminari di funzionalità, controllo della comunicazione fra applicativi;
- 3) Messa in disponibilità di tutti gli enti SAD interessati;

ART. 5 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di appositi ordini, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- l'esecutività dell'atto di affidamento del servizio;
- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 13 ;

ART. 6 - COLLAUDO / VERIFICHE

L'amministrazione eseguirà un collaudo di funzionalità direttamente partendo dal proprio applicativo software di "GEO.work" attivo per le pratiche amministrative delle concessioni stradali, si riserva di procedere ad analogo verifica presso altri Comuni.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la fornitura nei tempi prescritti.

ART. 8 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'emissione di regolare fattura, comunque previa verifica della rispondenza della fornitura a quanto richiesto dal presente foglio oneri e dettagliato nelle tempistiche, ad espletamento del procedimento amministrativo per l'eventuale applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11.

Le fatture, intestate a Provincia di Treviso - CED, Via Cal di Breda 116 - Treviso (TV), devono riportare:

1. tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);
2. il CIG, il CUP;
3. la dicitura Spesa finanziata con fondi POR FESR 2014-2020, Azione 2.2.3 ;
4. gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio;

Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 209, L. 24.12.2007, n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica). A tal fine il codice univoco ufficio è: UFAXPW.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la Provincia di Treviso provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare fornitura.

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano la fornitura stessa e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

- nel caso di avvio oltre i termini previsti, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale di Euro 10,00.= per ogni giorno lavorativo di ritardo sull'importo totale della fornitura;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- ✓ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di preventivo;
- ✓ sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- ✓ violazione del divieto di cessione del contratto e/o limiti al subappalto;
- ✓ mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine indicato all'art. 13
- ✓ protrarsi del ritardo nell'avvio della fornitura superiore a 15 (cinque) giorni lavorativi;

- ✓ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- ✓ nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 12 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 13- GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'affidamento una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Amministrazione non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

›Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

›Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 14 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 15 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 4 della lettera invito/disciplinare, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

17 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente Foglio d'Oneri.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	4	<i>EMISSIONI DI ORDINI IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</i>
ART.	5	<i>FATTURAZIONE E PAGAMENTO</i>
ART.	11	<i>PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>
ART.	12	<i>ESECUZIONE IN DANNO</i>
ART.	13	<i>GARANZIA DEFINITIVA</i>
ART.	14	<i>RECESSO</i>
ART.	15	<i>CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA</i>
ART.	16	<i>SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</i>
ART.	17	<i>CONTROVERSIE</i>